

VERBALE DI ACCORDO

per la richiesta di concessione della cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi dell'art. 22 del decreto legge n.18 del 17/3/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24/4/2020 n. 27, del D.L n 34/2020 e del D.L. 52/2020.

Il giorno 02 del mese di luglio dell'anno 2020 tra le parti:

- Dixie srl, rappresentata dal Sig. Belotti Daniele
- per le OO.SS.
 - Filcams Cgil Nazionale rappresentata da J. Moscatello
 - Fisascat Cisl Nazionale rappresentata da S.Carofratello
 - Uiltucs Nazionale rappresentata da S. Franzoni

Premesso

- a. che il datore di lavoro Dixie srl con sede legale in Signa (FI) Via Togliatti 9 a/b, codice fiscale/partita IVA 04715250488, matricola INPS n°3017201572, operante nel settore Terziario/Commercio di generi di abbigliamento con un organico complessivo di n. 135 lavoratori, di cui 79 Part-time, ai quali applica il CCNL Terziario/Confcommercio, ha comunicato l'esigenza di avviare le procedure finalizzate ad ottenere il trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell'art. 22 del decreto legge n.18 del 17/3/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24/4/2020 n. 27, del d.l n. 34/2020 3e del d.l. 52/2020 in favore di 135 lavoratori dipendenti;
- b. che il datore di lavoro ha dichiarato che la richiesta di attivare la cassa integrazione guadagni in deroga (cigd) si rende necessaria a causa dell'esistenza di un pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti a seguito delle misure di contenimento del virus Covid 19 che ha prodotto come conseguenza la sospensione/riduzione dell'attività di vendita e che ha altresì comportato la fortissima restrizione dei flussi di cassa.
- c. Che il datore di lavoro ha fatto ricorso alla Cassa Integrazione in deroga COVID-19 ai sensi dell'articolo 22 del D.L. 18/2020 per un periodo di 9 settimane, con accordo intercorso con le Organizzazioni Sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil delle Regioni Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Lombardia in data 10 Aprile 2020 e per un periodo di ulteriori 5 settimane, con accordo intercorso con le Organizzazioni Sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil delle Regioni Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Lombardia in data 19 Giugno 2020 ai sensi del d.l. 34/2020;
- d. che il datore di lavoro Dixie srl ha l'esigenza di ricorrere al trattamento di integrazione salariale in deroga in quanto impossibilitato ad usufruire in concreto degli ammortizzatori ordinari di cui al Dlgs n° 148/15 (Cigo, Cigs, Fis e Fondi di Solidarietà bilaterale)
- e. che i lavoratori coinvolti erano in forza alla data del 25 marzo 2020;

- f. che i lavoratori a termine avranno diritto all'intervento di sostegno al reddito fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro
- g. che i lavoratori intermittenti possono accedere, se rientranti nelle casistiche di legge, nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate come emergenti secondo le indicazioni normative
tutto ciò premesso

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. le OO.SS. danno atto che le informazioni ricevute dal datore di lavoro nel corso della presente procedura sono state tali da fornire un'informazione necessaria a procedere con il trattamento di integrazione salariale in deroga;
3. le Parti, a fronte della sospensione/riduzione transitoria dell'attività lavorativa, come meglio indicata in premessa, ritengono necessario ricorrere alla Cigd ai sensi dell'art. 22 del decreto legge n.18 del 17/3/2020, convertito con modificazioni dalla legge 24/4/2020 n. 27, del D.L n 34/2020 e del D.L. 52/2020;
4. Le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto e concordano sulla richiesta di intervento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili per tutta la durata della Cassa stessa; inoltre, ai lavoratori comandati in riduzione dell'orario sarà garantito il principio dell'equa rotazione e potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 48 ore;
5. Detta istanza sarà presentata in favore dei lavoratori per il periodo dal 6 luglio 2020 al 1° agosto 2020 per 4 (quattro) settimane ai sensi dell'art 1 del D.L. n 52/2020;
6. La richiesta interesserà un numero massimo di 135 addetti, di cui 79 part-time; su un totale complessivo di 135 e determinerà la riduzione e/o sospensione dell'attività lavorativa nell'arco del periodo di cui al punto 5. precedente;
7. L'Azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere le quote dei trattamenti di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo di sospensione/riduzione concordato;
8. Il datore di lavoro si impegna a preservare pienamente i livelli occupazionali durante questo periodo;
9. Le parti prevedono la piena maturazione dei ratei di tutti gli istituti diretti e indiretti, ivi compreso il TFR;
10. Gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS come previsto dall'art. 22 del D.L. 18/2020 In considerazione del fatto che per la CIGD non è previsto l'anticipo da parte del datore di lavoro, al fine di assicurare comunque continuità di reddito ai dipendenti, l'impresa accoglierà, compatibilmente con la situazione aziendale


complessiva, sempre nel periodo di CIGD richieste di anticipazione di quote di TFR accantonate e non destinate a Fondi pensione integrativa

11. Le Parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di consultazione/intesa, si fanno salve le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19"
12. I contenuti del presente accordo saranno esposti al personale dalle RSA/RSU/OO.SS attraverso gli strumenti individuati congiuntamente dalle parti nel rispetto delle disposizioni relative alla situazione emergenziale; le parti potranno incontrarsi a richiesta di una di esse prima dell'esaurimento del periodo di cassa in deroga, per confrontarsi sulla gestione operativa della stessa.
13. Le parti si danno atto che al momento non è possibile effettuare la consultazione dei lavoratori ma s'impegnano a consentire, anche successivamente, che le OO.SS. firmatarie abbiano la facoltà di recuperare tale consultazione con i lavoratori.
14. L' Azienda si impegna a garantire la continuità di iscrizione sindacale per i lavoratori iscritti alle OO.SS. al momento della sottoscrizione del presente verbale di accordo, impegnandosi di conseguenza ad effettuare tutti gli adempimenti necessari.

Visto quanto sopra le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento di cassa integrazione guadagni.

Letto, confermato e sottoscritto

Datore di Lavoro



FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTUCS

